

FOGLIO INFORMATIVO DOPO INCASSO EFFETTI (LCR)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La rimessa documentaria consiste nel trattamento da parte della Banca, su istruzioni del cliente, di documenti finanziari e commerciali allo scopo di ottenere l'accettazione e/o il pagamento oppure di consegnare i documenti commerciali contro l'accettazione e/o il pagamento di quelli finanziari.

Sono considerati documenti finanziari le cambiali, i pagherò, gli assegni, le ricevute di pagamento o gli altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro. Sono considerati documenti commerciali le fatture, i documenti di spedizione, i documenti rappresentativi o gli altri strumenti analoghi.

Le parti interessate nell'incasso sono:

– Committente / ordinante;

è il venditore/esportatore/creditore che consegna alla propria banca i documenti conferendole il relativo mandato di incasso;

– Banca trasmittente:

è la banca incaricata di trasmettere i documenti, secondo le prescrizioni contenute nel mandato d'incasso alla banca presentatrice nel paese del compratore;

– Banca incaricata dell'incasso/Banca presentatrice:

provvede all'effettivo incasso o fare accettare al trattato la tratta, conformemente alle istruzioni di incasso che ha ricevuto dalla banca trasmittente;

– Trattato/importatore:

è il compratore o importatore al quale vengono presentati i documenti per l'incasso.

Modalità di incasso:

– Documenti contro pagamento (D/P)

I documenti devono essere consegnati all'importatore/debitore contro pagamento;

– Documenti contro accettazione (D/A)

I documenti devono essere consegnati contro accettazione di una tratta o emissione di un pagherò: tali effetti possono essere trattenuti dalla banca presentatrice per l'incasso alla scadenza oppure restituiti alla banca trasmittente, a seconda delle istruzioni ricevute

– Franco pagamento:

I documenti vengono consegnati contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi;

– TRUST RECEIPT

I documenti vengono consegnati contro "Trust receipt = ricevuta fiduciaria" contenente l'impegno a versare alla banca l'importo indicato al verificarsi di un certo evento (es. avvenuta vendita della merce)

Tutta la materia è internazionalmente regolata dalla Brochure n. 522 "Norme Uniformi relative agli Incassi" della

Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I principali rischi per l'esportatore sono:

- mancato ritiro dei documenti da parte dell'importatore;
- mancato pagamento cifferito;
- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- per i documenti di incasso con documento di trasporto diverso da polizza di carico, il cedente esportatore non è tutelato in alcun modo in quanto il trattato/importatore entrerà comunque in possesso della merce anche senza pagare i documenti accettare la tratta;
- smarrimento, furto o distruzione dei documenti nell'iter di incasso;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

I principali rischi per l'importatore sono:

- Rischio di merce non conforme; merce che perviene prima dei documenti, con conseguenti spese aggiuntive per sosta o emissione di fidejussione sostitutiva di polizza di carico;
- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc. che interessano il paese di riferimento;

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Spese incasso effetti LCR	€ 4,30
Spese insoluto effetti LCR	€ 20,00
Spese richiamo/modifica LCR	€ 10,00
Spese reclamate da terzi su LCR /IEF	Non quantificabile
Spese per trasparenza periodica / Posta	€ 0,75
Spese per trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese per trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI

Valuta Effetti a scadenza	4 giorni fissi dopo la data di scadenza
Valuta effetti a vista	10 giorni fissi dopo la data di presentazione
Giorni di indisponibilità	20 giorni lavorativi dopo la data di scadenza

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Ghigo Dott.ssa Silvia (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60

giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Ordinante	è il venditore/esportatore/creditore che consegna alla propria banca i documenti conferendole il relativo mandato di incasso;
Banca trasmittente	è la banca incaricata di trasmettere i documenti, secondo le prescrizioni contenute nel mandato d'incasso alla banca presentatrice nel paese del compratore
Banca presentatrice	provvede all'effettivo incasso o fare accettare al trassato la tratta, conformemente alle istruzioni di incasso che ha ricevuto dalla banca trasmittente
Trassato	è il compratore o importatore al quale vengono presentati i documenti per l'incasso.
Documenti contro pagamento D/P	I documenti devono essere consegnati all'importatore/debitore contro pagamento
Documenti contro accettazione D/A	I documenti devono essere consegnati contro accettazione di una tratta o emissione di un pagherò: tali effetti possono essere trattenuti dalla banca presentatrice per l'incasso alla scadenza oppure restituiti alla banca trasmittente, a seconda delle istruzioni ricevute
Franco pagamento	I documenti vengono consegnati contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi
TRUST-RECEIPT	I documenti vengono consegnati contro "Trust receipt = ricevuta fiduciaria" contenente l'impegno a versare alla banca l'importo indicato al verificarsi di un certo evento (es. avvenuta vendita della merce)
Commissioni di servizio	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Calendario Forex	Calendario valido per i regolamenti Internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione. Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Cambio Durante	Il cambio "Spot"(consegna immediata della valuta) stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere un'unità dell'altra divisa.
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per l'operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME
Valuta di addebito/ accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Valuta / divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 522 del 1995) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo di incassi documentari.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)